

Circolare del 26/09/1996 n. 231

Oggetto:

Utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

Sintesi:

Disposizioni attuative delle norme contenute nell'art. 4 comma 3 del Decreto Ministeriale 21.10.92. In particolare descrizione delle procedure che gli operatori economici devono osservare per la presentazione per via telematica degli elenchi INTRA.

Testo:

1. PREMESSA

L'articolo 4, comma 3, del D.M. 21 ottobre 1992 (G.U. n. 251 del 24/10/92) prevede la possibilita', per i soggetti che si avvalgono di sistemi informatici, di presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari mediante procedure basate sullo scambio elettronico dei dati, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

In attuazione della norma sopracitata, nonche' delle norme contenute nel codice doganale comunitario e nel relativo regolamento di applicazione, che prevedono analoga possibilita' per la presentazione delle dichiarazioni doganali, sono state realizzate nuove procedure per consentire agli operatori economici di collegarsi al sistema informatico delle dogane ed effettuare scambi elettronici di dati, utilizzando messaggi, metodologie di gestione e trattamento dei dati secondo standard internazionali.

Il collegamento e' assicurato da appositi sistemi di accesso installati presso i CED Compartimentali. La trasmissione dei dati fra i sistemi informatici degli operatori economici e i predetti sistemi di accesso viene effettuata attraverso la rete pubblica a commutazione di pacchetto ITAPAC.

2. Condizioni per l'accesso al servizio telematico

Gli operatori economici, che intendono usufruire del servizio telematico per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, devono presentare un'apposita istanza al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette - Centro Informativo - Divisione XIII, Via Mario Carucci n. 71, 00143 Roma, secondo lo schema allegato alla circolare n. 333/D del 27 dicembre 1995.

L'istanza contiene l'impegno del richiedente a riconoscere piena validita' giuridica agli elenchi presentati tramite l'EDI, quali risultano dai dati ricevuti e registrati dal sistema informatico doganale con l'osservanza delle prescritte modalita'.

delle prescritte modalita'.

Il richiedente puo' avvalersi di un terzo fornitore di servizi per la connessione al sistema di accesso. In tal caso, deve indicarne nell'istanza i dati identificativi.

Dopo aver verificata la sussistenza dei requisiti tecnici necessari per l'instaurazione del collegamento, l'Amministrazione doganale fornisce al richiedente il "manuale per l'utente" nel quale sono stabilite:

- a) le modalita' tecniche di collegamento fra i sistemi, sulla base delle quali viene definito, tramite contatti diretti fra l'operatore interessato e il Centro Informativo del Dipartimento, l'ambiente operativo necessario al collegamento;
 - b) le modalita' d'interscambio dei dati;
 - c) la struttura dei messaggi EDIFACT da utilizzare;
- d) le procedure e le misure di sicurezza che devono essere applicate per garantire la protezione dei messaggi e degli archivi contro i rischi derivanti da accessi non autorizzati, manipolazioni, ritardi, perdita o distruzione dei dati.

Prima del collegamento in effettivo sono effettuate:

- 1) prove tecniche per verificare la funzionalita' del collegamento in base alla configurazione scelta;
- 2) prove di trasmissione e di ricezione dei messaggi per verificare la correttezza formale dei dati in essi contenuti.

Se le prove tecniche hanno dato esito positivo, il Centro Informativo autorizza il richiedente ad usufruire del servizio telematico e gli attribuisce un codice identificativo ed una parola chiave (password) da utilizzare per l'accesso al sistema doganale. Se il richiedente ha dichiarato che intende avvalersi, per la connessione al sistema di accesso, di un terzo fornitore di servizi, il codice identificativo e la parola chiave sono attribuiti, se non gia' fatto a fronte di altre istanze, al predetto soggetto terzo.

Copia dell'autorizzazione e' inviata alle direzioni delle circoscrizioni doganali competenti a ricevere gli elenchi, nonche' alle direzioni compartimentali interessate.

3. Trasmissione dei dati al sistema doganale.

La presentazione degli elenchi per via telematica e' effettuata dal soggetto autorizzato mediante l'invio al sistema informatico doganale dei relativi dati contenuti in messaggi strutturati secondo lo standard UN/EDIFACT.

Tuttavia, per consentire agli operatori economici di predisporre il software necessario allo scambio dei dati in formato EDIFACT, sara' possibile per un periodo transitorio trasmettere i dati secondo i formati previsti, ai fini della presentazione dei dati su dischetto magnetico, dal D.M. 21 ottobre 1992.

4. Trattamento degli elenchi presentati tramite l'EDI.

Gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari si considerano presentati all'atto del ricevimento, da parte del sistema informatico doganale, del relativo messaggio EDI avente i requisiti descritti nel manuale per l'utente e contenente i dati previsti dalle vigenti disposizioni.

Se il messaggio non viene riconosciuto regolare, gli elenchi non si considerano presentati ed il sistema provvede automaticamente ad inviare al soggetto interessato un messaggio di risposta nel quale sono indicate le irregolarita' riscontrate.

- Se il messaggio viene riconosciuto regolare, il sistema procede immediatamente alla protocollazione dell'elenco e all'acquisizione dei relativi dati ed invia al soggetto interessato, in segno di ricevuta, un apposito messaggio di risposta contenente i seguenti dati:
 - numero identificativo del messaggio ricevuto;
- codice dell'ufficio doganale interessato (gli elenchi si considerano presentati alla dogana centrale presso cui ha sede la competente direzione circoscrizionale);
 - data e numero di protocollo assegnato all'elenco;
- cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale del soggetto obbligato, quali risultano negli archivi magnetici dell'Anagrafe Tributaria a fronte del numero di partita IVA indicato nel messaggio EDI con cui e' stato presentato l'elenco.

In virtu' della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 3, del D.M. 21 ottobre 1992, la presentazione degli elenchi riepilogativi fatta tramite l'EDI sostituisce ad ogni effetto la presentazione degli elenchi redatti sugli stampati di cui all'art. 1 del medesimo decreto, ivi compresi i frontespizi modd. INTRA-1 e INTRA-2.

Agli effetti sanzionatori si ritiene opportuno chiarire che la penalita' prevista dall'art. 34, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, trova applicazione anche in cui l'omessa presentazione degli elenchi si verifica a seguito nel caso accettazione degli stessi da parte del sistema informatico della mancata l'invio del messaggio EDI, rifiutato dal sistema a causa delle doganale, ne' irregolarita' in esso riscontrate, costituisce sospensiva di presentazione degli elenchi. Per converso, dell'osservanza del termine eventuali omissioni, irregolarita' o inesattezze rilevate successivamente alla protocollazione degli elenchi ed all'acquisizione dei relativi dati comportano l'applicazione della sanzione prevista dal comma 3 del predetto art. 34.

Per quanto concerne la rettifica o l'annullamento degli elenchi acquisiti

Circolare del 26/09/1996 n. 231

tramite l'EDI ed altre funzionalita' (visualizzazione dati, stampa delle righe dettaglio, lista degli elenchi presentati da un soggetto, ecc.), si fa rinvio alle istruzioni impartite con circolare n. 39 del 5 febbraio 1993 e con circolare n. 297 del 20 novembre 1993.